TESTO LEGGE COSTITUZIONALE

**Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a**

**maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di**

**ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del**

**bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il**

**contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la**

**soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II**

**della Costituzione». (16A03075)**

*(GU n.88 del 15-4-2016)*

CAPO I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Avvertenza:

 Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dal Senato

della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta

dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera

dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei

suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.

 Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila

elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si

proceda al referendum popolare.

 Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della

legge 25 maggio 1970, n. 352.

 Art. 1.

 (Funzioni delle Camere)

 1. L'articolo 55 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 « Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica.

 Le leggi che stabiliscono le modalita' di elezione delle Camere

promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

 Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

 La Camera dei deputati e' titolare del rapporto di fiducia con il

Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione

legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

 Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali

ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti

 costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione

legislativa nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalla

Costituzione, nonche' all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo

Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione

europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e

all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione

europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attivita' delle pubbliche

amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione

europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di

competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare

l'attuazione delle leggi dello Stato.

 Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due

Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione ».

 Art. 2.

 (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

 1. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 « Art. 57. - Il Senato della Repubblica e' composto da

novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali

e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della

Repubblica.

 I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento

e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i

propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci

dei Comuni dei rispettivi territori.

 Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a due;

ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

 La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa

applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione

alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,

sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

 La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi

delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti,in

conformita' alle scelte espresse dagli elettori per i candidati

consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le

modalita' stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

 Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le

modalita' di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del

Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche' quelle

per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva

regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti

espressi e della composizione di ciascun Consiglio ».

 Art. 3.

 (Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e'

sostituito dal seguente:

 « Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori cittadini

che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo

sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in

carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati ».

 Art. 4.

 (Durata della Camera dei deputati)

 1. L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 « Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni.

 La durata della Camera dei deputati non puo' essere prorogata se

non per legge e soltanto in caso di guerra ».

 Art. 5.

 (Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

 1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma e'

inserito il seguente:

 « Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina

alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere

limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o

locali ».

 Art. 6.

 (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)

 1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

 « I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze

parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo

statuto delle opposizioni »;

 b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

 « I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di

assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta

che lo richiedono »;

 c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

 « I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle

sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni ».

 Art. 7.

 (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

 1. All'articolo 66 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il

seguente comma:

 « Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla

carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da

senatore ».

 Art. 8.

 (Vincolo di mandato)

 1. L'articolo 67 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 « Art. 67. - I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni

senza vincolo di mandato ».

 Art. 9.

 (Indennita' parlamentare)

 1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: « del Parlamento

» sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati ».

 Art. 10.

 (Procedimento legislativo)

 1. L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 « Art. 70. - La funzione legislativa e' esercitata collettivamente

dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le

altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione

delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle

minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di

consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano

l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le

funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citta' metropolitane e le

disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la

legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della

partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della

normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che

determina i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con

l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le

leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114,

terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto

comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le

stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate,

modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a

norma del presente comma.

 Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

 Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e'

immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci

giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, puo' disporre

di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della

Repubblica puo' deliberare proposte di modificazione del testo, sulle

quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora

il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia

inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la

Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge

puo' essere promulgata.

 L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno

attuazione all'articolo 117, quarto comma, e' disposto nel termine di

dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di

legge, la Camera dei deputati puo' non conformarsi alle modificazioni

proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi

componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza

assoluta dei propri componenti.

 I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati

dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della

Repubblica, che puo' deliberare proposte di modificazione entro

quindici giorni dalla data della trasmissione.

 I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali

questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi

regolamenti.

 Il Senato della Repubblica puo', secondo quanto previsto dal

proprio regolamento, svolgere attivita' conoscitive, nonche'

formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei

deputati ».

 Art. 11.

 (Iniziativa legislativa)

 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

 « Il Senato della Repubblica puo', con deliberazione adottata a

maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei

deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso,

la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il

termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della

Repubblica »;

 b) al secondo comma, la parola: « cinquantamila » e' sostituita

dalla seguente: « centocinquantamila » ed e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: « La discussione e la deliberazione conclusiva

sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei

tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti

parlamentari »;

 c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

 « Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla

determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale

stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e

d'indirizzo, nonche' di altre forme di consultazione, anche delle

formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono

disposte le modalita' di attuazione ».

 Art. 12.

 (Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

 1. L'articolo 72 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 « Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo

comma, presentato ad una Camera, e', secondo le norme del suo

regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,

che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

 Ogni altro disegno di legge e' presentato alla Camera dei deputati

e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione

e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con

votazione finale.

 I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di

legge dei quali e' dichiarata l'urgenza.

 Possono altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e

l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni,

anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in

modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in

tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il

disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo

dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono

che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia

sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di

voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicita' dei lavori

delle Commissioni.

 La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte

della Camera e' sempre adottata per i disegni di legge in materia

costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa,

per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di

autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di

approvazione di bilanci e consuntivi.

 Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalita'

di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai

sensi dell'articolo 70.

 Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni

caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla

ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli

79 e 81, sesto comma, il Governo puo' chiedere alla Camera dei

deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un

disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del

programma di governo siaiscritto con priorita' all'ordine del giorno

e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei

deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In

tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono

ridotti della meta'. Il termine puo' essere differito di non oltre

quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della

Commissione nonche' alla complessita' del disegno di legge. Il

regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalita' e i

limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneita' del

disegno di legge ».

 Art. 13.

 (Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)

 1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma e' sostituito

dai seguenti:

 « Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un

mese dall'approvazione.

 Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte,

prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di

legittimita' costituzionale da parte della Corte costituzionale, su

ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della

Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato

della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge,

prima dei quali la legge non puo' essere promulgata. La Corte

costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino

ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge.

In caso di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, la legge

non puo' essere promulgata ».

 2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma e'

aggiunto il seguente:

 « La Corte costituzionale giudica altresi' della legittimita'

costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi

dell'articolo 73, secondo comma ».

 Art. 14.

 (Modifica dell'articolo 74 della Costituzione)

 1. L'articolo 74 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 « Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la

legge, puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova

deliberazione.

 Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto

adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in

legge e' differito di trenta giorni.

 Se la legge e' nuovamente approvata, questa deve essere promulgata

».

 Art. 15.

 (Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)

 1. L'articolo 75 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 « Art. 75. - E' indetto referendum popolare per deliberare

l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente

forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o

cinque Consigli regionali.

 Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,

di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati

internazionali.

 Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

 La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato

alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da

ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime

elezioni della Camera dei deputati, e se e' raggiuntala maggioranza

dei voti validamente espressi.

 La legge determina le modalita' di attuazione del referendum ».

 Art. 16.

 (Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)

 1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al primo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite

dalle seguenti: « disposta con legge »;

 b) al secondo comma, le parole: « alle Camere che, anche se

sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono » sono

sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei deputati, anche quando

la funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due

Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, e' appositamente

convocata e si riunisce »;

 c) al terzo comma:

 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «

o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a

norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni

dalla loro pubblicazione »;

 2) al secondo periodo, le parole: « Le Camere possono » sono

sostituite dalle seguenti: « La legge puo' » e le parole: « con legge

» sono soppresse;

 d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 « Il Governo non puo', mediante provvedimenti provvisori con forza

di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto

comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina

dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento

delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non

convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base

dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti

aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato

illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

 I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto

specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

 L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei

disegni di legge di conversione dei decreti e' disposto dal Senato

della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla

Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere

deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno

di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni

dalla presentazione.

 Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei

decreti non possono essere approvate disposizioni estranee

all'oggetto o alle finalita' del decreto ».

 Art. 17.

 (Deliberazione dello stato di guerra)

 1. L'articolo 78 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 « Art. 78. - La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta

lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari ».

 Art. 18.

 (Leggi di amnistia e indulto)

 1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «

di ciascuna Camera, » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera

dei deputati, ».

 Art. 19.

 (Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)

 1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: « Le Camere

autorizzano » sono sostituite dalle seguenti: « La Camera dei

deputati autorizza » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «

Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi

all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da

entrambe le Camere ».

 Art. 20.

 (Inchieste parlamentari)

 1. L'articolo 82 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 « Art. 82. - La Camera dei deputati puo' disporre inchieste su

materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica puo'

disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le

autonomie territoriali.

 A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una

Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione e' formata in

modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione

d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri

e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria ».

CAPO II
MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

 Art. 21.

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati

regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica)

 1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) il secondo comma e' abrogato;

 b) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «

Dal quarto scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti

dell'assemblea. Dal settimo scrutinio e' sufficiente la maggioranza

dei tre quinti dei votanti ».

 Art. 22.

 (Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)

 1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al secondo comma, le parole: « e i delegati regionali, » sono

soppresse e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Quando

il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della

Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente

del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune »;

 b) al terzo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «

Se la Camera dei deputati e' sciolta, o manca meno di tre mesi alla

sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla

riunione della Camera nuova ».

 Art. 23.

 (Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)

 1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al primo comma, le parole: « del Senato » sono sostituite dalle

seguenti: « della Camera dei deputati »;

 b) al secondo comma, le parole: « il Presidente della Camera dei

deputati indice » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del

Senato indice », le parole: « le Camere sono sciolte » sono

sostituite dalle seguenti: « la Camera dei deputati e' sciolta » e la

parola: « loro » e' sostituita dalla seguente: « sua ».

 Art. 24.

 (Scioglimento della Camera dei deputati)

 1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma e' sostituito

dal seguente:

 « Il Presidente della Repubblica puo', sentito il suo Presidente,

sciogliere la Camera dei deputati ».

CAPO III
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

 Art. 25.

 (Fiducia al Governo)

 1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al primo comma, le parole: « delle due Camere » sono sostituite

dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;

 b) al secondo comma, le parole: « Ciascuna Camera accorda o revoca

la fiducia » sono sostituite dalle seguenti: « La fiducia e'

accordata o revocata »;

 c) al terzo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle

seguenti: « innanzi alla Camera dei deputati »;

 d) al quarto comma, le parole: « di una o d'entrambe le Camere »

sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;

 e) al quinto comma, dopo la parola: « Camera » sono inserite le

seguenti: « dei deputati ».

 Art. 26.

 (Modifica all'articolo 96 della Costituzione)

 1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: « del Senato

della Repubblica o » sono soppresse.

 Art. 27.

 (Modifica all'articolo 97 della Costituzione)

 1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione e'

sostituito dal seguente:

 « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,

in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialita' e la

trasparenza dell'amministrazione ».

 Art. 28.

 (Soppressione del CNEL)

 1. L'articolo 99 della Costituzione e' abrogato.

CAPO IV
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

 Art. 29.

 (Abolizione delle Province)

 1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al primo comma, le parole: « dalle Province, » sono soppresse;

 b) al secondo comma, le parole: « le Province, » sono soppresse.

 Art. 30.

 (Modifica all'articolo 116 della Costituzione)

 1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma e'

sostituito dal seguente:

 « Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,

concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace,

m.), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le

politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del

lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente

al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del

territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge

dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti

locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purche' la

Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del

proprio bilancio. La legge e' approvata da entrambe le Camere, sulla

base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata ».

 Art. 31.

 (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

 1. L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e

dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli

derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi

internazionali.

 Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti

dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione

giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

 b) immigrazione;

 c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

 d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed

esplosivi;

 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e

assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema

valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione

dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e

 del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

 f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum

statali; elezione del Parlamento europeo;

 g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli

enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e

sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformita' sul

territorio nazionale;

 h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia

amministrativa locale;

 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

 l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

giustizia amministrativa;

 m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su

tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la

tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza

alimentare;

 n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento

scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica

della ricerca scientifica e tecnologica;

 o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e

integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del

lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione

professionale;

 p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e

funzioni fondamentali di Comuni e Citta' metropolitane; disposizioni

di principio sulle forme associative dei Comuni;

 q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi

internazionale; commercio con l'estero;

 r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento

informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle

relative infrastrutture e piattaforme informatiche

dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

 s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e

comuni sulle attivita' culturali e sul turismo;

 t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

 u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;

sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

 v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

 z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di

navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

 Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in materia di

rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del

territorio regionale e mobilita' al suo interno, di dotazione

infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi

sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e

organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della

formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni

scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del

diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina,

per quanto di interesse regionale, delle attivita' culturali, della

promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di

valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di

regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito

regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali

della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali

e locali di finanza pubblica, nonche' in ogni materia non

espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

 Su proposta del Governo, la legge dello Stato puo' intervenire in

materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda

la tutela dell'unita' giuridica o economica della Repubblica, ovvero

la tutela dell'interesse nazionale.

 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle

materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla

formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono

all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli

atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura

stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalita' di

esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 La potesta' regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo

le rispettive competenze legislative. E' fatta salva la facolta'

dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potesta'

nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le

Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla

disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni

loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

 Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena

parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed

economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle

cariche elettive.

 La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre

Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con

individuazione di organi comuni.

 Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi

con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei

casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ».

 Art. 32.

 (Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

 1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al primo comma, la parola: « Province, » e' soppressa;

 b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

 « Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare

la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa,

secondo criteri di efficienza e di responsabilita' degli

amministratori »;

 c) al secondo comma, le parole: « , le Province » sono soppresse;

 d) al terzo comma, le parole: « nella materia della tutela dei beni

culturali » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di tutela

dei beni culturali e paesaggistici »;

 e) al quarto comma, la parola: «, Province » e' soppressa.

 Art. 33.

 (Modifica dell'articolo 119 della Costituzione)

 1. L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 « Art. 119. - I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno

autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto

dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare

l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti

dall'ordinamento dell'Unione europea.

 I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse

autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e

dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali

riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e

secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

 La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli

di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per

abitante.

 Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti

assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei

Comuni, delle Citta' metropolitane e delle Regioni. Con legge dello

Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di

fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio

delle medesime funzioni.

 Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'

sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per

favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per

provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,

lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali

in favore di determinati Comuni, Citta' metropolitane e Regioni.

 I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio

patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla

legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per

finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di

piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti

di' ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E'

esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti

».

 Art. 34.

 (Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

 1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le

parole: « Il Governo » sono inserite le seguenti: « , acquisito,

salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della

Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla

richiesta, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e

stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo

regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando e'

stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente ».

 Art. 35.

(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed

 equilibrio tra i sessi nella rappresentanza)

 1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i relativi emolumenti nel

limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni

capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresi' i

principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini

nella rappresentanza ».

 Art. 36.

(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni

 regionali)

 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo

periodo e' sostituito dal seguente: « Il decreto e' adottato previo

parere del Senato della Repubblica ».

CAPO V
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

 Art. 37.

 (Elezione dei giudici della Corte costituzionale)

 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

 « La Corte costituzionale e' composta da quindici giudici, dei

quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo

dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla

Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica »;

 b) al settimo comma, la parola: « senatore » e' sostituita dalla

seguente: « deputato ».

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

 Art. 38.

 (Disposizioni consequenziali e di coordinamento)

 1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «

delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei

deputati ».

 2. L'articolo 58 della Costituzione e' abrogato.

 3. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

 « Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo

entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione

ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

 Finche' non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati

i poteri della precedente ».

 4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma e' abrogato.

 5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,

ne dichiarano » sono sostituite dalle seguenti: « Se la Camera dei

deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara ».

 6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al secondo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite

dalle seguenti: « della Camera dei deputati » e la parola: «

rispettivi » e' sostituita dalla seguente: « suoi »;

 b) al quarto comma, le parole: « Le Camere ogni anno approvano »

sono sostituite dalle seguenti: « La Camera dei deputati ogni anno

approva »;

 c) al sesto comma, le parole: « di ciascuna Camera, » sono

sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati, ».

 7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al terzo comma, le parole: « delle nuove Camere » sono

sostituite dalle seguenti: « della nuova Camera dei deputati »;

 b) all'ottavo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite

dalle seguenti: « della Camera dei deputati. Ratifica i trattati

relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa

l'autorizzazione di entrambe le Camere »;

 c) al nono comma, le parole: « dalle Camere » sono sostituite dalle

seguenti: « dalla Camera dei deputati ».

 8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione e'

sostituita dalla seguente: « Le Regioni, le Citta' metropolitane e i

Comuni ».

 9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le-

parole: «, delle Province » sono inserite le seguenti: « autonome di

Trento e di Bolzano ».

 10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole:

« alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei

deputati ».

 11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole:

« ad una delle Camere del Parlamento » sono sostituite dalle

seguenti: « alla Camera dei deputati ».

 12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole:

« della Provincia o delle Province interessate e » sono soppresse e

le parole: « Province e Comuni, » sono sostituite dalle seguenti: « i

Comuni, ».

 13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma e'

abrogato.

 14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo

1953, n. 1, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

 « 2. Il Comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal Presidente

della Giunta della Camera dei deputati ».

 15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

 « Art. 5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della

Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il

procedimento riguardi altresi' soggetti che non sono membri della

medesima Camera dei deputati »;

 b) le parole: « Camera competente ai sensi dell'articolo 5 » e «

Camera competente », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: « Camera dei deputati ».

 16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.

2, al primo periodo, le parole: « da questo in seduta comune delle

due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « da ciascuna Camera » e

le parole: « componenti l'Assemblea » sono sostituite dalle seguenti:

« propri componenti »; al secondo periodo, le parole: « l'Assemblea »

sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna Camera ».

 Art. 39.

 (Disposizioni transitorie)

 1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in

vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della

Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge

costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei

Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni

consigliere puo' votare per una sola lista di candidati, formata da

consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine

dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide

il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si

ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il

numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I

seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai

quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella

lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle

liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parita' di resti, il

seggio e' assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in

mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, puo' essere

esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di

un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di

cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco,

e' proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo

tra i non eletti della stessa lista.

 2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della

popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi

dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2

della presente legge costituzionale, e' diverso da quello risultante

in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i

senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in

deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si

applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.

 3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si

procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del

Senato della Repubblica.

 4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui

all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato

dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima

costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle

disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data

della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle

elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente

legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni

della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano

anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province

autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati

in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

 5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta

regionale o provinciale.

 6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della

Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge

costituzionale, e' approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento

delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

 7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della

presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni

effetto, quali membri del Senato della Repubblica.

 8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data

di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano

ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in

vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi

ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica,

conseguenti alla medesima legge costituzionale.

 9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a

quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione,

come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale,

in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo

articolo non puo' essere inferiore a dieci giorni.

 10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della

Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge

costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte

costituzionale nominati dal Parlamento in sedutacomune, le nuove

nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica.

 11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla

data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su

ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro

dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui

all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato

dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei

componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del

Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima

legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al

giudizio di legittimita' della Corte costituzionale. La Corte

costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche

ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6

decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge

costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione,

come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive

disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.

 12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117,

terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla

data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,

continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle

leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma,

della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente

legge costituzionale.

 13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge

costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e

alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei

rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e

Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti

statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province

autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo

comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui

all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente

fino alla data di entrata in vigore della presente legge

costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai

medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di

quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della

suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e

Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo

116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente

legge costituzionale.

 14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste esercita le

funzioni provinciali gia' attribuite alla data di entrata in vigore

della presente legge costituzionale.

 Art. 40.

 (Disposizioni finali)

 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e'

soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e

delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario

straordinario cui e' affidata la gestione provvisoria del CNEL, per

le attivita' relative al patrimonio, compreso quello immobiliare,

nonche' per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso

la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla

soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario

straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi

componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di

rappresentanza.

 2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti

monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei

gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

 3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge

costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua

entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della

Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e

razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni

parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse

umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine

e' istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato

dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto

unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate

le disposizioni gia' vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite

le procedure per le modificazioni successive da approvare in

conformita' ai principi di autonomia, imparzialita' e accesso

esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono

altresi' di comune accordo le norme che regolano i contratti di

lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del

Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i

rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

 4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree

montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli

enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori

disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il

mutamento delle circoscrizioni delle Citta' metropolitane e'

stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni,

sentita la Regione.

 5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma,

della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59,

secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge

costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero

complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei

senatori a vita gia' nominati alla data di entrata in vigore della

presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori

di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni gia'

vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge

costituzionale.

 6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz

Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi

linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima

applicazione ogni consigliere puo' votare per due liste di candidati,

formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi

territori.

 Art. 41.

 (Entrata in vigore)

 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge

costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva

allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli

articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che

sono di immediata applicazione.